



## COMUNE DI BARI

Ordinanza  
2022/03664

2022/250/01561

### Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

**Data Adozione:** 15/11/2022

**Altri Settori:**

**Estensore:** Alessandra Arrivo

**Sottoscrizione  
Sindaco:** Apposto

**OGGETTO:** ORDINANZA SINDACALE N.1797/2022 “DISPOSIZIONI URGENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE RIFIUTI DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI COSÌ COME INDIVIDUATI DALLA L.R. PUGLIA N.24 DEL 16/04/2015. RINNOVO”. PROROGA

Responsabili procedimento	Data Visto
Vito Nitti	14/11/2022
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 15/11/2022



## IL SINDACO

### **PREMESSO CHE**

- Il D.Lgs. n.152/2006, all'art.178, stabilisce che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*.

- Ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. la raccolta differenziata è un obbligo, per le famiglie, ma anche per tutte quelle attività imprenditoriali, in particolare commerciali, che producono rifiuti conferendoli successivamente al servizio pubblico.

- Tra le attività commerciali, particolare rilievo hanno i mercati operanti sul territorio comunale (Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, mercati coperti, mercati rionali situati su pubblica via) e le attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande.

### **CONSIDERATO che:**

- l'irregolare conferimento di rifiuti, specie da attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l'igiene pubblica per le molteplici potenziali conseguenze di tali condotte, tra le quali l'alterazione dei rifiuti stessi ed il pericolo di combustione;

- persiste una situazione di precarietà igienico-sanitaria nei mercati esistenti sul territorio urbano all'aperto e coperti, soprattutto nelle aree di commercio di generi alimentari, dovuta anche alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali;

- la permanenza al suolo di rifiuti alla chiusura dei mercati, fino al momento della raccolta degli stessi, costituisce pericolo per l'igiene e la salute pubblica, soprattutto nella stagione estiva.

**TENUTO CONTO, inoltre, che** è necessario incrementare i quantitativi di rifiuti destinati al recupero, al riciclaggio e al riuso ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché elevare la qualità e il livello di intercettazione della frazione organica nel territorio comunale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati ed i flussi verso lo smaltimento finale degli stessi, in adempimento della normativa di riferimento in tema di gestione rifiuti.

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 2022/1797 del 20/05/2022 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in ordine alla gestione rifiuti da parte degli operatori commerciali così come individuati dalla L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015. Rinnovo.”*.

**PRESO ATTO CHE** il Comando di Polizia Locale con comunicazione prot.n.356999 del 09/11/2022 ha evidenziato l'opportunità di prorogare il provvedimento sopra citato *“in quanto permangono le condizioni e le esigenze finalizzate ad una corretta modalità di conferimento dei rifiuti”*.

**RITENUTO** necessario prorogare le disposizioni in merito ad una corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali nonché il sistema sanzionatorio già previsto dalle precedenti Ordinanze, in particolare l'ulteriore sanzione della sospensione dell'attività, in caso di recidiva della violazione.

**RITENUTO altresì** che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli conseguenti ad una non corretta gestione dei rifiuti da parte dei titolari delle attività economiche, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000.

**CONSIDERATO che:**

- le presenti disposizioni sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell'attività di igiene urbana nell'ambito dei mercati operanti sul territorio comunale;
- le diverse attività dei mercati sono coordinate dal Comune o gestite direttamente dal medesimo o da appositi Consorzi, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree, attraverso apposito personale appartenente alla società affidataria del servizio d'igiene urbana AMIU Puglia S.p.A.;

**VISTI**

- T.U.LL.SS. – R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- L.R. Puglia n.24 del 16/04/2015 “Codice del Commercio”;
- Regolamento comunale d'Igiene;
- Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, riguardante i mercati e le fiere;
- Delib. G.C. n. 63 del 17/02/2011;
- Delib. G.C. n. 335 del 14/05/2015;
- art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- art.7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatori degli Enti Locali;
- D.Lgs. n. 114/1998;
- L. 689/1981 e s.m.i.
- D.Lgs.33/2013
- O.S. n.2022/1797

**ORDINA**

1. **PROROGARE** pe 180 (centottanta) giorni l'Ordinanza Sindacale n.2022/1797 "Disposizioni urgenti in ordine alla gestione rifiuti da parte degli operatori commerciali così come individuati dalla L.R. Puglia n.24 del 16/04/2015. Rinnovo".

**DISPONE CHE:**

- ✓ La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile;
- ✓ la presente Ordinanza ha validità per 180 (centottanta) giorni, salvo diversa disposizione, ed è pubblicata in data odierna all'Albo pretorio del Comune di Bari e, conseguentemente, sono sospese le disposizioni vigenti in contrasto con quelle qui contenute;
- ✓ alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni provveda il Comando Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica tutta, oltre che gli Ispettori Ambientali AMIU PUGLIA S.p.A.;
- ✓ sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
  - Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo

- [protocollo.prefba@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefba@pec.interno.it)
- ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)  
[dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.)  
[sianmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it](mailto:sianmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- AMIU Puglia S.p.A.  
[segreteria.amiu@legalmail.it](mailto:segreteria.amiu@legalmail.it)
- Comune di Bari - Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Sanità e Igiene”  
[rip.igieneeambiente@comune.bari.it](mailto:rip.igieneeambiente@comune.bari.it)
- Comune di Bari - Ripartizione “Polizia Locale e Protezione Civile”  
[rip.poliziamunicipale@comune.bari.it](mailto:rip.poliziamunicipale@comune.bari.it)
- Comune di Bari - **Ripartizione “Sviluppo Economico”, con il compito di notificare la presente alle categorie interessate ed ai Consorzi di mercato**  
[rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it](mailto:rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it)
- Comune di Bari – “Ufficio Relazioni con il Cittadino” (U.R.P.) **per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali**  
[urp@comune.bari.it](mailto:urp@comune.bari.it)

#### AVVISA

A norma dell’art.3, co. 4, L. n.241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – sez. di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.



**Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33**  
**Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di**  
**informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**  
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

**Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.**

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

**Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni**





## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 15/11/2022 ed è divenuta esecutiva in data 15/11/2022.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>